

---

**Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi**

---

**Concorsi**

REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**Ambiti carenti straordinari di medicina pediatrica di libera scelta. Ulteriore rettifica**

A seguito di richiesta formulata dalle OO.SS. e opportuno approfondimento con la SISAC, si precisa che le nuove disposizioni contenute all'art. 33 dal nuovo ACN 28.03.2018, relative al conferimento degli incarichi per gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta, si applicano sia alle zone carenti ordinarie che a quelle straordinarie. Pertanto le succitate disposizioni entreranno in vigore solo a far data dalla prima pubblicazione utile successiva al 1 gennaio 2019.

Di conseguenza, diversamente da quanto pubblicato sul BURP n.96 del 19.07.2018, quanto al conferimento degli incarichi, devono ritenersi valide a tutti gli effetti le prescrizioni contenute nell'allegato 1, lett. a) e b) del BURP n.93 del 12.07.2018, che ad ogni buon conto di seguito si riportano: "possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti ( ... )

a) I pediatri che risultano iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti, a condizione che risultino iscritti da almeno 3 (tre) anni e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.

b) I pediatri che risultano già inseriti in un altro elenco di pediatria di altra regione a condizione che risultino iscritti da almeno 5 (cinque) anni e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.

c) I pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno 2018."

Il Dirigente della Sezione  
dott. Giovanni Campobasso